

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI, CIPELLINI, BRANCA, LA VALLE,
PARRI, SARAGAT e MERZAGORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1979

Contributo annuo dello Stato a favore dell'ANPPPIA con sede in Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Gli ex perseguitati del fascismo, immediatamente dopo la Liberazione, si organizzarono, in alcune province e regioni e nei comuni maggiormente caratterizzati dalla lotta antifascista, in Associazioni, che assunsero nomi diversi quali: « Ex detenuti politici », « Ex vittime politiche », « Sesto Braccio » e così via. All'inizio del 1947 si riunì a Roma una assemblea comune di queste organizzazioni locali, che decisero di unificarsi nella Confederazione perseguitati politici antifascisti. Nel febbraio 1948, la Confederazione indisse il proprio Congresso (designato come il primo congresso), nel corso del quale adottò l'attuale denominazione di ANPPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti). Altri Congressi si riunirono successivamente a Modena (1950), Pesaro (1954), Livorno (1957), Roma (1961), e ancora a Roma (1965). Presidente dell'ANPPPIA, sin dalla fondazione, è stato il senatore Umberto Terracini.

Costituiscono fini statutarie dell'ANPPPIA: lottare contro ogni reviviscenza del fasci-

smo; dare agli antifascisti assistenza morale e materiale, perseguendo l'attuazione di adeguate provvidenze legislative; popolarizzare tra i cittadini la lotta condotta contro la dittatura, chiarendone il processo di formazione; diffondere la conoscenza della Costituzione repubblicana, agendo per la sua integrale attuazione; combattere in difesa della pace contro ogni politica di guerra; stringere legami di fraterna solidarietà con i movimenti antifascisti di ogni Paese. Conseguentemente l'ANPPPIA aderisce alla Federazione internazionale della Resistenza.

L'ANPPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) annovera tra i propri iscritti quanti per vent'anni lottarono contro la dittatura fascista. Essa è presente, con sedi proprie, in 70 province. La sua attività, descritta nelle linee generali nello statuto dell'Associazione, è di carattere politico-assistenziale e può essere così riassunta:

a) assistenza gratuita nell'espletamento delle pratiche per il conseguimento dei benefici previsti dalle leggi vigenti a favore

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della categoria: si tratta di circa 3.000 pratiche all'anno per le quali l'assistenza prevede la redazione delle domande, il reperimento della documentazione, la partecipazione, con due rappresentanti, all'esame delle pratiche, da parte della Commissione interministeriale all'uopo costituita, i consigli per i ricorsi, eccetera;

b) pubblicazione del mensile « L'Antifascista »;

c) organizzazione in varie località di manifestazioni, dibattiti, convegni, mostre fotografiche, aventi lo scopo di far conoscere, specialmente alle giovani generazioni, la storia del fascismo e delle lotte combattute per la libertà e la democrazia;

d) pubblicazione di varie opere che illustrano la lotta antifascista: « Il prezzo della libertà », « Aula IV », « Processi del Tribunale speciale », « Giornali fuorilegge » (la stampa clandestina antifascista), « Pionieri dell'Italia democratica », « Perchè andammo in Spagna », « Starace dixit », « Neofascismo allo specchio », « Antifascisti al confino »;

e) organizzazione di pellegrinaggi sia all'estero che in Italia;

f) invio in vacanza di soci in località di cura italiane e di un certo numero di figli e nipoti di perseguitati antifascisti italiani all'estero nel quadro delle vacanze organizzative della FIR (Federazione internazionale dei resistenti) e ospitalità in Italia ad alcuni ragazzi stranieri;

g) aiuto e collaborazione nei confronti di decine di studenti per documentazioni relative a tesi di laurea aventi per oggetto la lotta antifascista;

h) fornitura gratuita di consulenze e materiale per le trasmissioni TV e films sull'antifascismo.

Lo statuto approvato dal V Congresso tenutosi a Livorno il 27-29 maggio 1977 ha

adeguato le funzioni dell'ANPPPIA alle esigenze della realtà italiana, caratterizzata dall'inasprimento della lotta politica, dalla persistenza della crisi sociale e morale, dallo sbandamento di una parte delle nuove generazioni, dal pericolo del diffondersi della sfiducia verso le istituzioni democratiche, e dall'azione criminale di gruppi eversivi.

È in questo quadro che il X Congresso ha deliberato di dare vita ai gruppi di amici dell'ANPPPIA e di costituire le Sezioni familiari degli antifascisti deceduti e di impegnare tutte le organizzazioni periferiche a sviluppare dibattiti sulla natura e sui pericoli del fascismo, sui principi sanciti dalla Costituzione repubblicana, sulle necessità di partecipare alle attività in difesa della pace e per promuovere il disarmo.

La carenza dei mezzi finanziari costituisce il maggior ostacolo all'intensificazione dell'attività suddetta e all'adempimento, nella misura desiderata, dei compiti statutari.

I mezzi di sostenimento provengono dal tesseramento e dell'abbonamento al giornale « L'Antifascista ». Gli organizzati superano le 10.000 unità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987, all'Associazione è stata riconosciuta la personalità giuridica.

Al fine di assicurare all'Associazione la realizzazione dei propri nobilissimi fini si reputa che lo Stato debba concedere un contributo annuo di lire 50.000.000.

Onorevoli senatori, ci auguriamo che il Parlamento, ben ricordando la storia dell'antifascismo e le drammatiche sofferenze subite da moltissimi cittadini per persecuzioni e deportazioni, e considerando le finalità che l'Associazione si propone, voglia accogliere positivamente il valore di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore dell'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti), con sede centrale a Roma, riconosciuta come ente avente personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987.

Art. 2.

All'onere finanziario di cui al precedente articolo per l'anno 1979 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato ai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.